



COMUNE DI FILIGHERA

_Provincia di Pavia –

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)**

(D. Lgs. 15/12/1977, n. 446, art. 63)

Sommario:

- ART. 1 – Oggetto del Regolamento
- ART. 2 - Definizione di suolo pubblico
- ART. 3 – Distinzione delle occupazioni e provvedimenti di autorizzazione
- ART. 4 – Domanda di occupazione
- ART. 5 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- ART. 6 – Deposito cauzionale
- ART. 7 – Obblighi del concessionario
- ART. 8 – Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
- ART. 9 – Modifica, sospensione o revoca della concessione
- ART. 10 – Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione
- ART. 11 – Passi carrabili
- ART. 12 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- ART. 13 – Classificazione delle strade
- ART. 14 – Tariffa – Durata delle occupazioni
- ART. 15 – Modalità di applicazione del canone
- ART. 16 – Soggetto passivo
- ART. 17 – Riduzioni e maggiorazioni
- ART. 18 - Esenzioni
- ART. 19 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- ART. 20 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- ART. 21 – Riscossione coattiva
- ART. 22 - Sanzioni
- ART. 23 - Interessi
- ART. 24 - Rimborsi
- ART. 25 – Disposizioni finali e transitorie

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone patrimoniale nel Comune di Filighera conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio del Comune di Filighera comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

ART. 3 – DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI E PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

ART. 4 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sull'apposito stampato predisposto dal

Comune e deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- e) La superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- d) La durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- e) Il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

- a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
- b) per le occupazioni temporanee: almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che sarà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale anche a mezzo fax o telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE.

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 4;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento;
- f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area costituisce preferenza:
 - la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
 - Priorità di presentazione.

In caso di mancata occupazione entro 30 giorni dalla decorrenza della concessione, valutati i motivi del concessionario, questa può essere revocata. Contestualmente, sentita l'altra parte, viene rilasciata una nuova concessione al soggetto che aveva presentato domanda per la stessa area.

3. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 4 e 5, l'occupazione di spazi e aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro concessione del soggetto competente, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto della concessione o in allegato ad

essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

4. Per le occupazioni di breve durata e con riferimento a determinate località, il soggetto competente potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

5. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolare circostanze che lo giustifichino, l'organo competente potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese.
- b) Esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone.
- c) Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione.
- d) Divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione.
- e) Versamento del canone alle scadenze previste.

ART 8 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause della decadenza della concessione, salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione, nella Legge e nel presente Regolamento, del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, qualora la concessione riguardi occupazioni finalizzate all'attività commerciale e/o imprenditoriale oggetto del fallimento o della liquidazione coatta.

ART. 9 – MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si dà luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per le occupazioni permanenti deve essere comunque corrisposto il canone relativo all'annualità in cui viene comunicata la rinuncia.

ART. 10 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

ART. 11 - PASSI CARRABILI

1. L'autorizzazione per l'apertura di un passo carrabile è disciplinata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (artt. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610), nonché dalle altre norme regolamentari vigenti nel territorio del Comune.
2. L'area in questione viene riservata, vietandone la sosta con veicoli o cose mobili, al proprietario frontista se richiede l'apposizione di apposito segnale di sosta vietata.

ART. 12 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

ART. 13 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Le tariffe sono graduate in base alla categoria delle strade, come da allegato A). Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade appartenenti alla 2° categoria è ridotta del 10% rispetto alla 1° categoria

ART. 14 – TARIFFA – DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Il canone è dovuto in base alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione con validità dal 1° gennaio dell'anno cui il bilancio si riferisce.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone “ ad anno solare”, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista per le singole tipologie ed il canone è dovuto a giorno, in base a tariffa giornaliera, anche se nell'arco della giornata l'occupazione è di durata inferiore alle 24 ore.

ART. 15 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a €0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di €516,46. La tariffa di €0,77 per ciascun utente è rivalutata annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 16 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.

ART. 17 – RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purchè non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 70%

2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 40%.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 60%.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta del 70%.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata del 50%. Tale aumento non si applica nel caso di manifestazioni che hanno il patrocinio del Comune o creino vantaggio sociale o siano comunque a beneficio della collettività.

ART. 18 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero ad ingresso gratuito non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
 - b) le occupazioni di cui al precedente punto a) anche comportanti attività di vendita o di somministrazione, patrocinate o organizzate dal Comune;
 - c) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
 - e) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
 - f) le occupazioni con fiori, fioriere e piante ornamentali all'esterno dei negozi, anche effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano effettuate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - g) le occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
 - h) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
 - i) le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
 - k) le occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
 - l) i passi carrai di ogni tipo;
 - m) le occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico;
 - n) le occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade provinciali;
 - o) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - p) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - q) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto: distributori automatici di biglietti per il trasporto pubblico; tabelle inerenti la circolazione stradale; gli orologi installati per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - r) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - s) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - t) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - u) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di

convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, ecc.).

ART. 19 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto “ad anno solare”.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all’atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato al concessionario del servizio, nelle forme consentite dalla legge, con arrotondamento a €1,00 per difetto se la frazione è inferiore o pari a €0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell’ultimo giorno del primo mese del trimestre) qualora l’importo annuo dovuto sia superiore a €500,00.
6. Gli importi minimi per effettuare il versamento sono fissati nella misura di €3,00.

ART. 20 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell’occupazione, con le modalità previste nel precedente articolo 18, c. 4.
2. Se trattasi di “occupazioni ricorrenti”, rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
3. Gli importi minimi per effettuare il versamento sono fissati nella misura di €2,00.

ART. 21 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene:
 - mediante procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602 se affidata alla concessionaria del servizio di riscossione di cui al DPR 28/01/1988 n. 43;
 - mediante il sistema dell’ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 se svolta in proprio dal Comune o affidata ai soggetti menzionati alla b), comma 4 D. Lgs. 15/10/1997 n. 446.
2. Le spese sostenute per l’espletamento della procedura coattiva di recupero sono addebitate all’utente soggetto alla procedura stessa.

ART. 22 – SANZIONI

1. Le sanzioni sono irrogate dal funzionario responsabile così come indicato nel regolamento generale delle Entrate e le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
2. Per l’omessa presentazione della denuncia di occupazione di cui all’art. 4 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell’ammontare del canone dovuto, con un minimo di € 51,00.

3. Per l'infedele denuncia si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del maggior canone dovuto. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da €51,00 a €258,00.
4. Per omessi, parziali, tardivi versamenti si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato. La sanzione non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad un ufficio diverso dal Comune o ad un concessionario della riscossione se diverso da quello competente.
5. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative e sanzioni stabilite dal C.d.S. vigente.
7. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 20 del presente Regolamento.

ART. 23 – INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per il canone di occupazione e per le relative sanzioni, si applicano gli interessi legali come stabilito nel Regolamento Generale delle Entrate con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui dette somme sono divenute esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito versamento.

ART. 24 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto di restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si fa luogo al rimborso delle somme qualora l'ammontare totale dovuto non superi l'importo di €3,00 per le occupazioni permanenti e di €2,00 per le occupazioni temporanee.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinato dal presente Regolamento, decorre dalla data di legge.

ALLEGATO "A"

AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Per le occupazioni di cui al presente Regolamento le strade, le vie e le aree sono suddivise nelle seguenti categorie:

1° CATEGORIA

Piazza Cairoli

Via Cairoli

Via Albertario

Via De Gasperi

Via Firenze

Via C. Grugni

Via Guì

Via Liguria

Via Marconi

Via A. Negri

Via A. Moro

Via 1° Maggio

Via Europa

Via Trento

Vicolo Cantone Fermo

Via Cantone Monaca

2° CATEGORIA

Case sparse, Cascine, Frazioni e restante territorio comunale non compresi nella 1° categoria.

La tariffa per la 2° categoria è del 10% inferiore alla tariffa applicata per la 1° categoria.